



Decreto Dirigenziale n. 111 del 14/10/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 E SS.MM.II. - ART. 25, CO. 14 DEL NN. DI A. DEL P.R.A.E. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' SERRO DEI MORTALI DEL COMUNE DI TEORA (AV) - COD. 64108_05. DITTA: I.C.A.L. S.R.L. - VIA SAN MARTINO, 15 - NUSCO (AV). AMMINISTRATORE: NATALE CARMINE. AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- l'attività estrattiva nella regione Campania è disciplinata dalla L.R. n. 54/85 e ss. mm. e ii. nonché dal "Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)" approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 (in BURC n. 27 del 19/06/2006) e successiva Ordinanza n. 12 del 06/07/2006 (in BURC n. 37 del 14/08/2006);
- l'art. 8, co. 2, delle NN. di A. dispone che l'attività estrattiva è autorizzata in funzione del soddisfacimento del fabbisogno regionale del materiale di seconda categoria di cui all'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927 e ss. mm. e ii., calcolato a livello provinciale, e detta i criteri di soddisfacimento del fabbisogno, la cui quantificazione è invece indicata al successivo art. 9, co. 1;
- a norma dell'art. 21 delle NN. di A. del P.R.A.E., nelle aree suscettibili di nuove estrazioni la Giunta Regionale della Campania delimita i comparti estrattivi entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E. nel BURC;
- sempre ai sensi dell'art. 21 delle NN. di A. del P.R.A.E., i comparti estrattivi sono delimitati privilegiando, prioritariamente, quelle aree ove insistono cave autorizzate e, nell'ordine successivo, le aree interessate da cave autorizzate non dichiarate abusive per le quali non è intervenuta, a seguito della coltivazione, la ricomposizione ambientale, le aree interessate da cave abbandonate, le aree libere da cave, escluse quelle abusive;
- la Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 323 del 07/03/2007 (in BURC n. 18 del 02/04/2007), ai sensi degli artt. 21 - 25 - 89 delle NN. di A. del P.R.A.E., ha proceduto, in via provvisoria, alla perimetrazione dei comparti estrattivi;
- con successiva Delibera n. 491 del 20/03/2009 (in BURC n. 22 del 06/04/2009) la Giunta Regionale della Campania ha proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva della provincia di Avellino;
- l'art. 25 co. 14 NN.d.A. del P.R.A.E. stabilisce che *"Nei comparti delimitati, ove sono ricomprese cave attive, gli esercenti l'attività estrattiva in possesso di regolare autorizzazione e/o concessione, entro 6 mesi dalla pubblicazione del P.R.A.E., sono tenuti a presentare l'aggiornamento del progetto di coltivazione nel rispetto delle superfici assentite con l'autorizzazione originaria e tenendo conto delle prescrizioni dettate dal P.R.A.E. e dal competente dirigente regionale"*;
- *"Il progetto di coltivazione aggiornato è approvato nei successivi 90 gg., senza necessità di acquisire ulteriori assensi e pareri. Nel caso di violazione dell'obbligo di presentazione del nuovo progetto di coltivazione aggiornato nel termine prefissato, il competente dirigente regionale sospende la coltivazione della cava fino all'approvazione del nuovo progetto di coltivazione"* (art. 25 co. 15 NN.d.A. del P.R.A.E.);
- intorno all'area di cava in oggetto, identificata nel P.R.A.E. con codice 64108_05, è stata delimitata un'area suscettibile di nuova estrazione denominata C13AV, quindi delimitato il comparto estrattivo C13AV_02.

PREMESSO, altresì, che:

- questo Settore, con decreto Dirigenziale n. 42 del 29/06/2005, autorizzava la ditta Natale Antonio, amministratore unico sig. Natale Antonio nato a Nusco il 16/08/1950 e residente a Nusco alla via S. Martino 14, alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo sita in località Serro dei Mortali del comune di Teora, p.lle 181 parte (mq 3.550) e 184 (mq. 13.450) del fg. 12, per complessivi mq. 17.000, con scadenza fissata al 30 giugno 2006, termine prorogato al 31/03/07 giusta art. 89 comma 16 del P.R.A.E., successivamente entrato in vigore;

- nel predetto decreto questo Settore ordinava la sospensione immediata dell'attività estrattiva sulle aree abusivamente coltivate delimitate dalle porzioni di particelle nn. 183, 2, 234, 235, 218, 231, 232, 180, 185, 186 e 467 del foglio n. 12, nonché la presentazione di un progetto di recupero ambientale sia dell'area legittima che di quella interessata dalla coltivazione abusiva;
- con Ordinanza n. 1101/05 del 13/10/2005 il T.A.R. per la Campania di Salerno, seconda sezione, accoglieva la domanda di sospensione del citato D.D. n. 42/05 presentata dalla ditta Natale Antonio nell'ambito del ricorso amministrativo R.G. n. 3598/1998, nella parte in cui questo Settore ordinava la sospensione dell'attività estrattiva, per quelle aree di cava delimitate dalle porzioni di particelle nn. 183, 2, 234, 235, 218, 231, 232, 180, 186 del foglio n. 12, escludendo alcune aree di cava, identificabili con porzioni delle particelle n. 185 (mq 620) e n. 467 (mq 5.400) di complessivi mq. 6.020,00;
- con nota prot. n°11015 del 05/01/2006, questo Settore, nel prendere atto della precitata Ordinanza del TAR n°1101/05, invitava la ditta Natale Antonio alla presentazione, tra l'altro:
 1. di un aggiornato progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava individuata in catasto dalle particelle 181 (mq 3.550) e 184 (mq 13.450) del fg. 12, completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 8 della L.R. 54/85;
 2. di un aggiornato progetto per la coltivazione e la eventuale prosecuzione dell'attività, relativamente all'area individuata dalla Ordinanza n. 1101/05 del TAR Campania Salerno, completo di tutti gli elaborati di cui all'art. 8 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
 3. di un progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 9 della L.R. 54/85 e ss.mm. e ii. dell'area interessata dall'estrazione degli inerti abusivamente coltivati cioè quella delimitata dalle porzioni di particelle n°185 (mq 620) e n°467 (mq 5.400) per complessivi mq. 6.020;
 4. di un progetto di recupero ambientale dell'intera area di coltivazione distinto però in tre sub-stralci: il primo riferito al recupero dell'area coltivata abusivamente, il secondo riferito all'area oggetto di legittima coltivazione, il terzo riferito all'area delimitata dall'Ordinanza del TAR n. 1101/05;
- con nota datata 05/06/2006, acquisita al prot. in data 06/06/2006 al n. 491894, la ditta Natale Antonio trasmetteva a questo Settore, in adempimento di quanto richiesto, un progetto generale di coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento;
- con successiva nota datata 15/09/2006 ed acquisita al prot. in data 18/09/2006 al n. 760662, integrata con successive note, la prima datata 29/03/2007, agli atti prot. regionale n. 306516 del 02/04/2007, e la seconda priva di data, acquisita al prot. regionale n. 610601 del 06/07/2007, la ditta Natale Antonio avanzava richiesta, ai sensi dell'art. 89 co. 15 delle NN.d.A. del P.R.A.E., nel frattempo entrato in vigore, di poter usufruire dell'incremento del 20% delle superfici legittimamente coltivate, trasmettendo i relativi elaborati integrativi;
- con D.D. n. 150 del 30/10/2007, questo Settore rigettava il progetto presentato dalla ditta Natale Antonio datato 05/06/2006 e successive integrazioni del 29/03/2007 e del 06/07/2007, per le motivazioni ivi contenute, e confermava la sospensione di ogni attività sull'intera area di cava, disponendo la esecuzione dei soli lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale dell'area legittima e consentita dall'Ordinanza TAR n. 1101/05, previa presentazione di un idoneo ed aggiornato progetto di ricomposizione ambientale;
- con nota del 07/12/2007, assunta in pari data al prot. n. 1048138, con relativi allegati, la ditta ICAL s.r.l. presentava un nuovo progetto di recupero ambientale della cava in argomento;
- con Ordinanza n. 333/08 del 10/04/2008 il T.A.R. per la Campania di Salerno, seconda sezione, nell'ambito del ricorso amministrativo R.G. n. 3598/1998, accoglieva la domanda di sospensione del citato D.D. n. 150/07;
- con D.D. n. 24 del 30/4/2008, questo Settore, nel confermare le prescrizioni e condizioni impartite, da ultimo con il precitato D.D. n.150/2007, autorizzava la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione n. 42 del 29/06/2005 ai sensi dell'art.12 della L.R. 54/85 e successivi atti, a favore

della ICAL srl, P. IVA 0226040643, rappresentata dal sig. Natale Carmine nato a Nusco il 28/01/1960 e residente a Nusco via S. Martino, nella qualità di amministratore unico;

- con nota datata 30/08/2008, assunta al prot. regionale in data 01/09/2008 n. 723561, la ditta ICAL s.r.l. sollecitava l'approvazione del progetto presentato in data 07/12/2007;
- con nota prot. n. 805139 del 30/09/2008 questo Settore, nel confermare che sull'area in questione era consentita la sola attività di ricomposizione ambientale, attesa la scadenza del titolo autorizzativo al 31/03/2007, chiedeva alla ditta ICAL s.r.l. chiarimenti ed integrazioni al progetto presentato in data 07/12/2007;
- la ditta ICAL s.r.l., con istanza datata febbraio 2009, acquisita in data 06.02.2009 al n. 105149 di protocollo, nel trasmettere elaborati progettuali integrativi e sostitutivi di quelli presentati in data 07/12/2007, chiedeva l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva e ricomposizione ambientale della cava in argomento, ai sensi della L.R. 14/2008;
- in merito all'istanza sopra richiamata, con nota prot. n. 126492 del 13/02/2009 questo Settore comunicava alla ditta ICAL s.r.l. l'avvio del relativo procedimento amministrativo n. 53/2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 241/90 ss.mm.ii., e con successiva nota prot. n. 303979 del 07/04/2009 venivano richieste integrazioni tecnico-documentali;
- con nota prot. n. 920660 del 27/10/2009, trasmessa al Settore Tutela Ambiente e per conoscenza alla ditta interessata, questo Settore, avendo concluso con esito favorevole l'istruttoria di competenza, comunicava che per l'adozione del decreto di autorizzazione restava in attesa dell'esito della procedura di assoggettabilità alla VIA, in itinere;
- a seguito della Sentenza n. 67/2010 con cui la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 6 novembre 2008 n. 14, questo Settore, con nota n° 218830 dell'11/3/2010, comunicava alla ditta I.C.A.L. s.r.l., che nessun provvedimento autorizzatorio poteva essere emesso ai sensi della predetta legge regionale;
- il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, ai sensi dell'art. 38bis, comma 4, della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., al fine di uniformare le attività dei Settori del Genio Civile, in merito ai procedimenti riguardanti le istanze presentate ai sensi della L.R. 14/2008 a seguito della Sentenza n. 67/2010 della Corte Costituzionale, emanava apposita direttiva prot. n. 405263 del 10/05/2010 che, al punto 1.2, recita: *"In tutti i casi potrebbe verificarsi che qualcuno dei soggetti che hanno precedentemente presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 14/2008, ritenga di proprio interesse presentare - se ciò è consentito da specifica previsione normativa del P.R.A.E., ovvero, nel caso di sola ricomposizione ambientale, ai sensi della L.R. 54/1985 - una nuova istanza di autorizzazione riferita allo stesso progetto estrattivo e allo stesso progetto di recupero ambientale, con pari durata del programma delle attività..."*
- la ditta I.C.A.L. s.r.l., con nota del 18/11/2010, acquisita al protocollo di questo Settore con il n° 931612 del 22/11/2010, chiedeva di considerare gli elaborati allegati all'istanza datata 06/02/2009 e successive integrazioni del 4/6/2009, 25/9/2009 e 20/10/2009, quale aggiornamento del progetto di coltivazione, nel rispetto delle superfici assentite con l'autorizzazione originaria, così come previsto dall'art. 25 co. 14 delle N. d. A. del P.R.A.E.;
- con nota prot. n. 939142 del 24/11/2010 questo Settore comunicava alla ditta ICAL s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 241/90 ss.mm.ii., l'avvio del procedimento amministrativo n. 126/2010 ad oggetto *"Istanza ai sensi dell'art. 25 comma 14 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. – Cava di calcare in loc. Serro dei Mortali del comune di Teora"*;
- il T.A.R. Salerno Sez. II, con la Sentenza n°1325 del 18/07/2011, definitivamente si pronunciava sul ricorso principale R.G. n. 3598/1998, e su tutti i successivi motivi aggiunti, proposto da I.C.A.L. quale cessionaria del ramo d'azienda dell'impresa individuale Natale Antonio, in merito all'effettiva estensione dell'area di cava autorizzata con D.D. n. 42/2005, respingendo il ricorso principale e tutte le questioni riferite all'area di cava delimitata da p.lle diverse dalla 181 e 184, sancendo che l'area di legittima coltivazione, con riferimento all'area originaria, è rappresentata esclusivamente dalle p.lle 181 e 184, *"pertanto, ed in definitiva, gli ordini di cessazione e sospensione ed i provvedimenti di*

diniego aventi per oggetto superfici di cave coltivate diverse da quelle rientranti nelle p.lle n. 181 e 184 del foglio 12 del comune di Teora debbono ritenersi legittimi e, in parte qua, i ricorsi vanno integralmente respinti”;

- a seguito della Sentenza sopra richiamata, questo Settore, con nota n° 706520 del 20/09/2011, attesa la dichiarata legittimità delle sole particelle 181 e 184 del foglio 12 del comune di Teora, invitava la ditta I.C.A.L. a presentare un elaborato tecnico riportante l'area interessata dal progetto con la sovrapposizione delle particelle catastali aggiornate, in quanto le stesse apparivano variate, nonché a verificare la congruità del progetto di ricomposizione ambientale, presentato a questo Settore ai sensi dell'art. 25 co. 14 delle NN. d. A. del P.R.A.E., con quanto indicato dalla medesima Sentenza;
- la ditta ICAL, con nota del 28/10/2011, acquisita al protocollo regionale in pari data con il n. 818364, riscontrava la citata nota di questo Settore n. 706520 del 20/09/2011 limitatamente all'aggiornamento delle particelle catastali, senza fornire alcun chiarimento in merito al dovuto adeguamento del progetto in conseguenza della richiamata Sentenza T.A.R. n. 1325/2011;
- il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale, con nota n°794901 del 20/10/2011, trasmetteva a questo Settore, per debita conoscenza, copia del ricorso in appello innanzi al C.d.S. promosso dalla ditta I.C.A.L. s.r.l., avverso la Sentenza del TAR Campania Sez. II, n°1325/2011 del 18/07/2011;
- il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale, con nota n°871530 del 17/11/2011, trasmetteva a questo Settore, per debita conoscenza, copia dell'Ordinanza del C.d.S. Sez. V n°4917 del 09/11/2011, che respingeva l'istanza cautelare avanzata dalla ditta I.C.A.L. s.r.l.;
- con nota prot. n. 763267 del 18/10/2012, questo Settore comunicava alla ditta ICAL s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 ss.mm.ii., il preavviso di rigetto dell'istanza datata 18/11/2010, acquisita al prot. regionale in data 22/11/2010 n. 931612, proc. amm.vo n. 126/2010, finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva e ricomposizione ambientale ai sensi dell'art. 25 co. 14 delle NN.d.A. del P.R.A.E., in quanto il progetto prevedeva, tra l'altro, la coltivazione nonché la commercializzazione del materiale estratto su particelle non riconosciute legittime dal T.A.R. con la Sentenza n. 1325/2011;
- con D.D. n. 31 del 29/03/2013 questo Settore decretava, pertanto, il rigetto dell'istanza presentata dalla ditta ICAL s.r.l. in data 18/11/2010, acquisita al protocollo in data 22/11/2010 al n. 931612, ad oggetto: *“Cava di calcare in località Serro dei Mortali del comune di Teora (AV) - Istanza ai sensi dell'art. 25 comma 14 delle N.di A. del P.R.A.E.”;*
- con nota prot. n. 328841 del 10/05/2013 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale trasmetteva a questo Settore, per l'esecuzione, copia del decreto del TAR Campania – Salerno Sez. II, n. 229/2013 del 29/04/2013, con cui l'adito Tribunale, su istanza della ICAL s.r.l., accoglieva la misura cautelare provvisoria nei confronti del D.D. n. 31/2013;
- con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3930/2013 del 19/07/2013, pronunciata sul ricorso R.G. n. 8164/2011, proposto dalla ICAL s.r.l. per la riforma della Sentenza del T.A.R. Campania, Salerno Sez. II n. 1325/2011, l'adito consesso:

“Ritenuto che il 27 luglio 2012 il Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Teora ha rinvenuto negli archivi di ufficio la domanda di aggiornamento di esercizio di cava ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 presentata dall'Impresa Antonio Natale, cedente del ramo d'azienda dell'attuale appellante ICAL s.r.l. e che tale domanda riguardava oltre alle particelle 181 e 184 già in esercizio, anche le contermini particelle nn. 180, 183, 2, 3, 231, 234, 235 e 218;

Vista la nota in data 27 febbraio 2013 emessa dallo stesso Responsabile comunale del servizio urbanistica arch. Nicola Guarino a seguito di ordinanza istruttoria n. 466/13 di questa Sezione circa l'assenza di timbratura protocollare in entrata e sugli errori di registrazione sul registro al n. 1059 del 9 marzo 1982 anziché 9 marzo 1983, si può ritenere genuina l'istanza del Natale alla luce delle risultanze del registro medesimo come fotocopiato e trasmesso ed inoltre in riferimento alla

situazione notoria in cui versava all'epoca il Comune di Teora, ritrovatosi nel "cratere" del terremoto che colpì l'Irpinia nel novembre del 1980;

Considerato che anche le stesse difese della Regione Campania ammettono che il ritrovamento della domanda 9 marzo 1983 facoltizza la ICAL alla coltivazione delle ulteriori particelle e che "di conseguenza la Sentenza di primo grado andrebbe annullata"

accoglieva il ricorso, annullando la Sentenza impugnata;

- con nota datata 02/08/2013, acquisita al prot. regionale in data 07/08/2013 al n°575287 ad oggetto: *"Istanza ai sensi dell'art. 25 co. 14 delle NN. di A. del P.R.A.E. – Cava di calcare in loc. Serro dei Mortali del Comune di Teora"*, la ditta ICAL s.r.l., nel trasmettere, tra l'altro la relazione tecnica generale aggiornata ad agosto 2013, avanzava a questo Settore richiesta di emissione del decreto di autorizzazione del progetto in argomento, in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3930/13 di annullamento della Sentenza TAR n. 1325/2011;
- con nota prot. n. 599507 del 29/08/2013 questo Settore comunicava alla ditta ICAL s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 241/90 ss.mm.ii., l'avvio del procedimento amministrativo n. 16/2013 ad oggetto *"Istanza ai sensi dell'art. 25 comma 14 delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. – Cava di calcare in loc. Serro dei Mortali del comune di Teora"*.

RILEVATO CHE:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3930/2013 del 19/07/2013 ha definitivamente composto la controversia che per anni ha visto contrapposte la Regione e la ditta ICAL s.r.l. (già Natale Antonio) in merito all'estensione della cava legittima, sancendo la legittimità *ab origine* non solo delle p.lle 181 (mq 3.550,00) e 184 (mq 13.450,00) per complessivi mq 17.000,00 del foglio 12 del comune di Teora, ma anche delle contermini particelle nn. 180, 183, 2, 3, 231, 234, 235;
- nella predetta Sentenza, occorre precisare, che il Consiglio di Stato ha riconosciuto legittima anche la p.lla 3 del foglio 12, mai interessata da coltivazione, mentre ha escluso non solo le p.lle 185 e 467, già escluse dal TAR con la più volte citata ordinanza n° 1101/05, ma anche le p.lle 232 e 186, contemplate invece dal TAR nell'ordinanza n° 1101/05, da considerarsi, pertanto, abusive e sulle quali può essere eseguita esclusivamente attività di recupero ambientale.

PRESO ATTO

- della relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento amministrativo n. 16/2013, geom. Antonio Picone, e del dott. Antonio P. Iuliano per gli aspetti geologici, registrata in atti prot. R.I. 2183 del 08/10/2013.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di recupero ambientale e residua coltivazione presentato dalla ditta I.C.A.L. s.r.l. dell'area di cava sita alla loc. Serro dei Mortali del comune di Teora, di cui all'istanza del 02/08/2013, non è altro che la versione aggiornata del progetto allegato all'istanza datata febbraio 2009, acquisita in data 06.02.2009 al n. 105149 di protocollo, presentata dalla medesima ditta ai sensi della L.R. n. 14/2008. Quest'ultimo progetto, a sua volta, si proponeva, sostanzialmente, come una revisione di quello presentato dalla ditta Natale Antonio (successivamente I.C.A.L. s.r.l.) con la nota datata 15/09/2006 ed acquisita al prot. in data 18/09/2006 al n. 760662, integrata con successive note già citate in precedenza;
- il progetto di recupero ambientale e residua coltivazione de quo si riferisce all'area legittima, distinta in catasto al foglio n. 12 part. 181 (mq 3.550,00) e 184 (mq 13.450,00) per complessivi mq 17.000,00, nonché all'area riconosciuta legittima dal C.d.S. con Sentenza n. 3930/2013, delimitata dalle partt. 180, 183, 2, 231, 234, 235 e 218, del foglio n. 12, per complessivi mq 34.989 ai fini della prosecuzione dell'attività, nel rispetto della L.R. 54/85 e ss.mm.ii. e dell'art. 25 co. 14 del P.R.A.E., ed è completo di tutti gli elaborati di cui all'art.8 e 9 della stessa Legge Regionale;
- il progetto di contestuale ricomposizione ambientale prevede il recupero dell'area legittima, distinta in catasto al foglio n. 12 part. 181 (mq. 3.550,00) e 184 (mq 13.450,00) per complessivi mq. 17.000,00,

nonché dell'area riconosciuta legittima dal C.d.S. con Sentenza n. 3930/2013, delimitata dalle partt. 180, 183, 2, 231, 234, 235 e 218, del foglio n. 12, per complessivi mq 34.989, nonché dell'area delimitata dalle porzioni di particelle n. 185, 186, 467 e 232, già coltivate abusivamente;

- il progetto prevede l'estrazione di materiale per un totale di mc. 63.132,00, di cui una parte, corrispondente a quella estratta sulle particelle non autorizzate, verrà riutilizzata all'interno dell'area di cava per la sua riconfigurazione, pari a mc. 31.132,00, e la parte rimanente, quantificata in mc. 32.000,00 sarà destinata alla commercializzazione;
- il progetto di ricomposizione ambientale prevede, infine, la sistemazione a verde dell'intera area, con essenze erbacee, arbustive ed arboree, con previsione che l'area del piazzale venga sottoposta esclusivamente ad interventi finalizzati a ricondurre l'area ad una destinazione agricola;
- è stato previsto che sia il progetto di coltivazione, che quello di recupero ambientale, saranno ultimati entro 12 mesi dall'inizio dei lavori, così come indicato nel cronoprogramma allegato al progetto (Relazione tecnica REV. Agosto 2013);
- il piano finanziario relativo al recupero ambientale tiene conto dei costi necessari ad eseguire i relativi lavori, ivi compresi gli oneri per i mezzi e la manodopera, utilizzando il prezzario della Regione Campania 2013;
- è stata verificata la capacità di smaltimento delle acque provenienti dalla sistemazione idrogeologica;
- è stata valutata e verificata puntualmente la ripercussione sull'ambiente derivante dall'esecuzione dei lavori (inquinamento da polvere e da rumori) come risulta dalle certificazioni rilasciate dalla soc. Tecno-Bios s.r.l.;
- il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania in data 11/10/2010 ha trasmesso il D.D. n° 1085 del 6/10/2010 che ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 16/9/2010, il progetto in argomento, con le prescrizioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- la ditta I.C.A.L. ha fatto pervenire i seguenti documenti attestanti l'avvenuto adempimento dell'art. 10 della L.R. 54/85 e s.m.i.:
 - nulla-osta della Comunità Montana "Alta Irpinia" (autorizzazione al cambiamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 22 L.R. 13/87 e art. 10 co. 6 L.R. n. 54/85) prot. n. 42 del 16/01/1990;
 - autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana "Alta Irpinia" ai sensi dell'art. 23 della L.R. n° 11/96, nota prot. n° 244 dell'11/01/2007, relativa ai lavori di movimento terra necessari per il recupero ambientale ed adeguamento funzionale dei gradoni di sistemazione finale su tutta l'area in esame;
 - autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno-Avellino-Benevento prot. n. 7455/84M dell'11/07/2006;
 - certificato rilasciato dal Comune di Teora, prot. n. 3874 del 09/07/2013, da cui emerge la seguente situazione:
 - l'area individuata in Catasto al foglio 12 p.lle 231-232 ricade in zona rurale – destinazione seminativa;
 - l'area individuata in Catasto al foglio 12 p.lle 257-467-515-516-579-581-585-587-633-635-637-639-640-641-642-645-646-648-649-651-652-655-673-677 (ex p.lle 2-234-235-218-467-183-184-181-180-186-185-543-257) è individuata come area di roccia affiorante a suscettibilità estrattiva, in zona rurale – destinazione boschiva, pascoliva e di rimboschimento;
- l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 5119 del 23/08/2006, sul progetto in argomento, ha espresso parere favorevole;
- i suoli interessati dal progetto di che trattasi sono nella disponibilità della ditta esercente come si evince dai contratti di fitto stipulati dai proprietari dei terreni e la ditta stessa, le cui copie sono state

trasmesse a questo Settore con la nota datata 19.04.2011 ed acquisita in pari data al prot. regionale con il n° 317110;

- il progetto allegato all'istanza datata febbraio 2009, acquisita in data 06.02.2009 al n. 105149 di protocollo, e successive integrazioni, riesaminato alla luce dell'istanza datata 02/08/2013, acquisita al prot. regionale in data 07/08/2013 al n° 575287, formulata dalla ditta ICAL s.r.l. ai sensi dell'art. 25, co. 14, delle NN. di A. del P.R.A.E., e successive integrazioni trasmesse con note datate rispettivamente 02/08/2013, in atti prot. n. 575287 del 7/8/2013, e 07/10/2013, in atti prot. n. 689566 del 08/10/2013, è composto dai seguenti elaborati:

Elaborato 01 - Rilievo stato di fatto su base catastale con indicazione degli interventi scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 1-bis - Relazione tecnica (REV. agosto 2013);

Elaborato 02 - Progetto di coltivazione fase iniziale scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 02a - Progetto di coltivazione fase intermedia - scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 02b - Progetto di coltivazione fase finale - scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 02c - Sezione A-A' - scala 1:500 (settembre 2009);

Elaborato 03 - Progetto di recupero morfologico - scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 04 - Planimetria stato finale con indicazione di profili e sezioni - scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 05 - Profili P1, P2 e P3 - scala 1:500 (settembre 2009);

Elaborato 05a - Sezioni SI - P1 - scala 1:500 (settembre 2009);

Elaborato 05b - Sezioni SI - P2 - scala 1:500 (settembre 2009);

Elaborato 05c - Particolare strada comunale con fascia di protezione - scala 1:20 (settembre 2009);

Elaborato 06 - Progetto di recupero vegetazionale esclusa area impianti industriali - scala 1:500 (settembre 2009);

Elaborato 06a - Sezione di recupero vegetazionale settore nord - scala 1:100 (settembre 2009);

Elaborato 06b - Sezione di recupero vegetazionale settore sud - scala 1:100 (settembre 2009);

Elaborato 06c - Progetto di recupero vegetazionale di tutto il bacino di cava - scala 1:500 (settembre 2009);

Elaborato 07 - Planimetria aree di riuso industriale - scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato 08 - Progetto di sistemazione idrogeologica - scala 1:1.000 (settembre 2009);

Elaborato - Relazione geologica (giugno 2013) e "Relazione geologica" - integrazione ottobre 2013.

DATO ATTO CHE:

- il titolo giuridico su cui si fonda il godimento del giacimento, ai sensi dell'art. 5, co. 2 delle NN. di A. del P.R.A.E. e dell'art. 8, co. 1 lett. c) e co. 2 lett. a) della L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii., è stato comprovato dalla ditta ICAL s.r.l. con documentazione agli atti del Settore;
- la società ICAL s.r.l., con nota datata 23/09/2013 acquisita al prot. n. 660030 del 25/09/2013, ha trasmesso i seguenti atti:
 - fideiussione assicurativa n. F01620613046TL in data 24/09/2013, rilasciata dalla Fin Aurea s.p.a., via Savoia 78 - Roma, P.IVA 13311370152, iscritta al n° 32583 dell'elenco generale delle società finanziari di cui all'art. 106 D. Lgs. 385/1993 T.U. bancario, dell'importo di € 77.142,00 pari al 50% dell'intero importo risultante dal relativo computo allegato al progetto, per la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, con scadenza 24/09/2017, a titolo di garanzia dovuta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii;
 - nota prot. n. 5224 del 23/09/2013 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Teora con la quale si comunica alla società ICAL s.r.l. il nulla osta all'approvazione della convenzione ai sensi degli artt. 14 e 23 della L.R. 17/95;
- la società ICAL s.r.l. con la già richiamata nota del 02/08/2013, acquisita al protocollo regionale n. 575287 del 07/08/2013 e successiva integrazione datata 20/08/2013 assunta al prot. n. 589735, ha trasmesso anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio delle attività estrattive, così come stabilito con Delibera G.R.C. n. 503 del

04/10/2011;

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, con nota prot. n. 17410/12.A.1./Area 1^ del 07/10/2013, acquisita agli atti regionali con prot. n. 687782 del 07/10/2013, ha comunicato, ai sensi dell'art. 87, co. 1 del Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159, che *"nei confronti della Società "ICAL s.r.l." con sede legale a Nusco (AV), del Sig. Natale Carmine, nato a Nusco il 28/01/1960 – Amministratore unico - e del suo socio di maggioranza società "F.Ili Natale Costruzioni s.p.a.", ed i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono, allo stato, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell'art. 67 del medesimo Decreto legislativo n. 159/2011"*;
- la produzione annua prevista nel progetto, così come sopra riportata, trova capienza nella disponibilità residua di fabbisogno di calcare per la provincia di Avellino, stabilito dall'art. 9 delle NN. di A. del P.R.A.E.;

VISTO:

- la L.R. 54/85 e ss.mm.ii.
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 6/08/2004
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007
- le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 7/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza datata 02/08/2013, acquisita al prot. regionale in data 07/08/2013 al n°575287

1. la ditta ICAL s.r.l. società unipersonale, con sede legale e amm.va in Nusco (AV), via S. Martino, 15, P.I. 02526040643, è autorizzata, ai sensi della L.R. 54/85 e ss. mm. e ii. e dell'art. 25, co. 14 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, all'esecuzione del progetto di recupero ambientale e residua coltivazione della cava di calcare, sita alla loc. Serro dei Mortali del comune di Teora (AV), così distinta in N.C.T. foglio 12:
 - p.lle 181 parte (mq 3550) e 184 (mq 13450), già autorizzate con D.D. n. 42 del 29/06/2005
 - p.lle 180, 183, 2, 231, 234, 235 e 218, per una superficie complessiva di mq 34.989, riconosciute legittime giusta Sentenza del Consiglio di Stato n. 3930 del 19/07/2013in conformità al progetto aggiornato che, contestualmente, si approva;
2. sulle p.lle 185-186-467-232 del foglio 12 del comune di Teora, non riconosciute legittime dal Consiglio di Stato nella surrichiamata Sentenza, sarà possibile esclusivamente l'attività di ricomposizione ambientale e riprofilatura dei fronti, senza commercializzazione del materiale estratto;
3. il progetto de quo prevede l'estrazione di materiale per un totale di mc. 63.132,00, di cui una parte, corrispondente a quella estratta sulle particelle non autorizzate, verrà riutilizzata all'interno dell'area di cava per la sua riconfigurazione, pari a mc. 31.132,00, e la parte rimanente, quantificata in mc. 32.000,00 sarà destinata alla commercializzazione;
4. la presente autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata al sig. Carmine Natale, nato a

Nusco (AV) il 28/01/1960 ed ivi residente alla via S. Martino n° 14/B, C.F. NTLCMN60A28F988K, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta ICAL s.r.l. società unipersonale;

5. la ditta ICAL s.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, allegato all'istanza sopra richiamata, così come previsto dagli elaborati grafici approvati e vistati, di seguito elencati:

- Elaborato 01 - Rilievo stato di fatto su base catastale con indicazione degli interventi scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 1-bis - Relazione tecnica (REV. agosto 2013);
- Elaborato 02 - Progetto di coltivazione fase iniziale scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 02a - Progetto di coltivazione fase intermedia - scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 02b - Progetto di coltivazione fase finale - scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 02c - Sezione A-A' - scala 1:500 (settembre 2009);
- Elaborato 03 - Progetto di recupero morfologico - scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 04 - Planimetria stato finale con indicazione di profili e sezioni - scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 05 - Profili P1, P2 e P3 - scala 1:500 (settembre 2009);
- Elaborato 05a - Sezioni SI - P1 - scala 1:500 (settembre 2009);
- Elaborato 05b - Sezioni SI - P2 - scala 1:500 (settembre 2009);
- Elaborato 05c - Particolare strada comunale con fascia di protezione - scala 1:20 (settembre 2009);
- Elaborato 06 - Progetto di recupero vegetazionale esclusa area impianti industriali - scala 1:500 (settembre 2009);
- Elaborato 06a - Sezione di recupero vegetazionale settore nord - scala 1:100 (settembre 2009);
- Elaborato 06b - Sezione di recupero vegetazionale settore sud - scala 1:100 (settembre 2009);
- Elaborato 06c - Progetto di recupero vegetazionale di tutto il bacino di cava - scala 1:500 (settembre 2009);
- Elaborato 07 - Planimetria aree di riuso industriale - scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato 08 - Progetto di sistemazione idrogeologica - scala 1:1.000 (settembre 2009);
- Elaborato - Relazione geologica (giugno 2013) e "Relazione geologica"- integrazione ottobre 2013.

6. la presente autorizzazione, non rinnovabile, ha una durata di anni **1 (uno)**, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;

7. prima di iniziare i lavori di scavo, la ditta ICAL s.r.l. dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) affidare la direzione dei lavori di cava ad un tecnico, responsabile dell'andamento della coltivazione e del rispetto dei tempi e modalità dell'escavazione e del progetto ambientale, nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava (art. 37 delle NN. di A del P.R.A.E.); a tale scopo è necessario trasmettere sia la nomina del tecnico che la relativa accettazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità per lo svolgimento della mansione, così come previsto dall'art. 4 della Delibera G.R.C. n. 503 del 04.10.2011;
- b) al fine dell'identificazione della cava (art. 38 delle NN. di A del P.R.A.E.) porre in corrispondenza di ogni accesso al sito estrattivo, in modo ben visibile anche da lontano, un cartello contenente i seguenti dati:
 - denominazione della cava, estremi autorizzazione e relativa scadenza;
 - estremi di riferimento della pianificazione P.R.A.E. riguardante l'area ove insiste la cava;
 - proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
 - ditta esercente;
 - tipo di materiale estratto;
 - direttore di cava; responsabile della sicurezza; sorvegliante;
 - rappresentazione grafica del perimetro dell'area interessata dai lavori e ubicazione dei manufatti ed impianti nonché dei siti in cui stazioneranno le macchine e saranno ubicate le

- attrezzature;
 - rappresentazione grafica dello stato dei luoghi a conclusione dell'intervento di riqualificazione ambientale;
 - organo di vigilanza;
 - c) realizzare (art. 39 delle NN. di A. del P.R.A.E.) i sotto elencati adempimenti:
 - perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo planoaltimetrico, mediante posizionamento di capisaldi con picchetti metallici inamovibili da riportare su apposita planimetria;
 - perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica a maglia stretta, alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - segnaletica verticale di pericolo indicante la presenza di attività estrattiva posta lungo la recinzione ad intervalli non superiori a metri 50 in modo tale che ogni cartello sia visibile da quelli immediatamente precedente e successivo;
 - d) mantenere in perfetta efficienza tutte le opere di cui alla lettera precedente, durante le fasi di attività fino a lavori di sistemazione ultimati, salvo diversa disposizione;
 - e) garantire il rispetto di quanto previsto all'art. 40 - Rete di punti quotati - delle NN. di A. del P.R.A.E., nonché di quanto previsto agli artt. 41 - Distanze di rispetto, 42 - Fossi di guardia, 44 - Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti, 45 - Tutela delle acque sotterranee e superficiali, 46 - Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico e 47 - Aspetti generali e particolari sulla coltivazione delle cave, tutti delle NN. di A. del P.R.A.E.;
8. la ditta ICAL s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere a questo Settore copia della convenzione stipulata con il Comune di Teora ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii.;
9. la ditta ICAL s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, dovrà, altresì, acquisire l'autorizzazione per l'emissione in atmosfera di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., dandone comunicazione a questo Settore;
10. la data di inizio effettivo dei lavori di scavo dovrà essere comunicata a questo Settore con congruo anticipo, non inferiore a 15 gg., al fine di permettere le verifiche sul rispetto delle sopra riportate prescrizioni;
11. la ditta ICAL s.r.l. è tenuta ad ottemperare ed osservare tutte le prescrizioni riportate nei pareri richiamati in narrativa, nonché le prescrizioni e condizioni formulate dal Settore Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambientale, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania con il D.D. n. 1085 del 6/10/2010, oltre quelle espressamente indicate dal geologo nella relazione geologica integrativa datata settembre 2013;
12. in particolare, vanno attuate le azioni di monitoraggio previste nella relazione geologica di progetto, i cui esiti, debitamente documentati, dovranno essere trasmessi a questo Settore;
13. la coltivazione della cava deve avvenire nel rispetto dell'art. 47 delle NN. di A. del P.R.A.E.;
14. nell'esecuzione dei lavori è fatto obbligo alla Ditta, al Direttore Responsabile dei Lavori e al Sorvegliante di osservare rigorosamente le disposizioni normative e regolamentari previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dal D.L.vo n. 624/1996 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, nonché quanto disposto dall'art. 86 - Documento di Sicurezza e Salute - delle NN. di A. del P.R.A.E.;
15. la ditta ICAL s.r.l. dovrà presentare, al termine del primo semestre dalla data di inizio lavori, una relazione sull'andamento dei lavori stessi, a firma del Direttore Responsabile, che attesti il rispetto delle prescrizioni impartite, nonché lo stato di attuazione del cronoprogramma con riferimento sia ai lavori di coltivazione che di recupero;

16. la presente autorizzazione comporta l'impegno da parte della ditta ICAL s.r.l. a provvedere entro il 31 dicembre 2014 al versamento dei seguenti contributi:
- versamenti a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n. 21965181, ovvero, tramite bonifico sul c/c postale IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181 e riportanti come codice tariffa:
 - n. 1548, quale contributo ambientale dovuto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2008, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.R. 54/85 e ss. mm. e ii.;
 - n. 1531, dovuto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2005, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.R. 54/85 e ss. mm. e ii.;
 - versamenti a favore del Comune di Teora (AV) ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., in virtù della convenzione a stipularsi con lo stesso Comune;
17. così come disposto dall'art. 6, co. 5 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii. l'entità della garanzia prestata dalla ditta ICAL s.r.l. a mezzo di fidejussione assicurativa n. F01620613046TL in data 24/09/2013, rilasciata dalla Fin Aurea s.p.a., via Savoia 78 – Roma, dell'importo di € 77.142,00 pari al 50% dell'intero importo risultante dal relativo computo allegato al progetto, per la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, con scadenza 24/09/2017, dovrà essere aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione;
18. la presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, ed il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivanti da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione di questo Settore;
19. ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., ultimati i lavori di coltivazione, il titolare della presente autorizzazione deve chiedere a questo Settore di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale;
20. il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente decreto è sanzionabile ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. e ii.;
21. gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii. prevedono i modi di estinzione e revoca dell'autorizzazione;
22. il titolare della presente autorizzazione che si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 28, comma 4, della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
23. l'eventuale trasferimento dell'azienda dovrà essere formalmente comunicato a questo Settore che, eseguite le verifiche di legge, provvederà alla variazione dell'intestazione della presente autorizzazione così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato:

- in via telematica:

- a) a norma di procedura:
 - all'A.G.C. 01 - Settore 02 "Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C." per la pubblicazione;
 - all'A.G.C. 02 - Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- b) per conoscenza:
 - al Coordinatore dell'A.G.C. 15 "LL.PP. - OO.PP. - Attuazione -Espropriazioni";
 - all'A.G.C. 15 - Settore 12 "Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali";
 - all'A.G.C. 05 - Settore 02 "Tutela dell'Ambiente";
- in forma cartacea:
 - all'Ufficio Messi del Comune di Nusco per la notifica alla ditta ICAL s.r.l., nella persona dell'amministratore sig. Natale Carmine residente alla via S. Martino n. 15 del comune di Nusco, quale ditta richiedente;
 - al Sindaco del Comune di Teora, per opportuna conoscenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al Comando Carabinieri Stazione di Teora (AV);
 - al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Avellino.

Il Dirigente del Settore
Dott. Geol. Giuseppe Travìa